

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico Papa	Presidente
Dott. Vincenzo Tardino	Componente
Dott. Claudia Squassoni	Componente
Dott. Aldo Fiale	Componente
Dott. Antonio Iannello	Componente

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. BRUGNERA Lino, nato a Silea (TV) il 28.8.1940
2. VIALE Marco, nato ad Imperia il 19.8.1971

avverso la sentenza 3.10.2005 del Tribunale monocratico di Imperia

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale monocratico di Impana, con sentenza del 3.10.2005, affermava la responsabilità penale di **Brugnera Lino e Viale Marco** in ordine al reato di cui:

- all'art. 51, 1° comma ~ lett. a), D.Lgs. n. 22/1997 (perché - nelle rispettive qualità di imprenditore edile individuale e di committente dei lavori - effettuavano lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla demolizione di un fabbricato, in un terreno di proprietà della moglie del Viale - acc. in Diano Marina, il 7.3.2002) e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, disponendo a carico degli imputati il ripristino dell'area.

Avverso tale sentenza hanno proposto separati riconti il **Brugnera** ed il **Viale**, i quali, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, hanno eccepito:

- la mancata assunzione di una prova decisiva, non avendo il Tribunale accolto la richiesta di esame degli imputati avanzata dalla difesa;
- la incongrua affermazione della loro responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni rese dal verbalizzante Lanieri (ispettore della Guardia Forestale), configurabili quale non consentita "testimonianza indiretta";
- la loro assoluta estraneità ai fatti contestati, che sarebbero stati commessi ad esclusiva iniziativa di Brugnera Alessandro (figlio e dipendente di Brugnera Lino), esecutore materiale del trasposto giudicato separatamente in seguito a stralcio della di lui posizione processuale;
- la inconfigurabilità del reato in quanto, nella specie, non potrebbe ravvisarsi l'esistenza di "rifiuti destinati all'abbandono, perché i materiali in contestazione, in massima parte consistenti in terra, pietre e residui di mattoni e piastrelle frantumati, ben potevano essere utilizzati legittimamente per il riempimento di un terrazzamento in relazione ai quale era stata rilasciata rituale concessione edilizia;
- l'illegittimo diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, a 6 cod. pen., pur risultando documentalmente provata la circostanza dell'avvenuto ripristino dell'area.

Il motivo di ricorso riferito alla pretesa legittimità della riutilizzazione del materiale di risulta è stato ulteriormente illustrato dal difensore degli imputati con memoria depositata il 19.9.2006.

Lo stesso difensore, poi, con altra memoria depositata il 5.12.2006, ha prospettato l'intervenuta prescrizione del reato.

Il motivo di ricorso riferito alla pretesa legittimità della riutilizzazione del materiale di risulta è stato ulteriormente illustrato dal difensore degli imputati con memoria depositata il 19.9.2006.

Lo stesso difensore, poi, con altra memoria depositata il 5.12.2006, ha prospettato l'intervenuta prescrizione del reato.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere rigettati, perché tutte le doglianze in essi svolte sono infondate.

1. La responsabilità degli imputati è stata affermata dal Tribunale alla stregua della deposizione Tesa al dibattimento dal verbalizzante Lanteri (ispettore della Guardia Forestale), il quale ebbe a constatare personalmente (ed a fotografare) il trasporto e lo scarico di materiali di risulta consistenti in un misto di mattoni e cemento. Detto teste ha pure riferito che sul posto sopraggiunse l'imputato Viale, il quale dichiarò che il terreno interessato dallo scarico era "intestato a sua moglie" (Elisa Lombardi).

E' stato escusso, altresì, il geometra Alberti, tecnico progettista dei lavori di riempimento del terrazzamento, il quale ha confermato l'intenzione di eseguire detti lavori con materiale drenante composto principalmente da terra e pietre e normalmente acquistabile nelle cave, dichiarando comunque che, allo scopo, "in alcuni casi viene utilizzato il materiale di risulta di altri cantieri e vengono considerati utilizzabili anche mattoni frantumati".

Il riferimento dei teste Lanieri alla presenza del Viale contestualmente allo scarico non costituisce certamente "testimonianza indiretta", poiché riguarda un decadimento da quegli percepito direttamente; non è dato comprendere, pertanto, quale sia la violazione dell'art. 195 c.p.p. ipotizzata in ricorso, tenuto conto che la proprietà del terreno da parte della Lombardi (dichiarata nell'occasione dal Viale) è circostanza pacifica e mai messa in dubbio.

2. Gli imputati sono stati presenti alle udienze del 26.4.2004 e del 13.12.04 e non si sono dichiarati disponibili a Tendere interrogatorio né hanno inteso rendere dichiarazioni spontanee ex art. 421 c.p.p.

3. Il Tribunale, con argomentazioni razionali e coerenti, hanno escluso che tutta la vicenda accertata potesse riconnettersi a determinazione autonoma del solo Alessandro Brugnera (figlio e dipendente di Brugnera Lino), esecutore materiale del trasporto e dello scarico in contestazione, e la implicazione, nella vicenda, del titolare dell'impresa edile e del Viale appare logicamente correlata ad accordi ad evidenza intercorsi per l'esecuzione di quei lavori di miglioramento fondiario per i quali la moglie dello stesso Viale aveva ottenuto concessione edilizia.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione dei fatti, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

4. Ai sensi dell'art. 7, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 184, 3° comma - lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 sono *rifiuti speciali* "\ rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione..."

Dei *residui delle attività di demolizioni edili* e del loro reimpiego si è occupata questa Sezione con la sentenza n. 46680 dell'1.12.2004, che, in relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile l'art. 14 del D.L. n. 138/2002, a condizione che risulti certa: a) l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali b) la provenienza degli stessi, e) la sede ove sono destinati, d) il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. Tutti questi elementi non sono stati riscontrati nella fattispecie in esame.

La situazione non muta alla stregua della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto che il materiale utilizzato (misto di mattoni e cemento provenienti da demolizioni) non può qualificarsi "*materia prima secondaria*", ai sensi dell'art. 181, commi 6 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6° comma.

5. Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. non era stato richiesto dalla difesa, né risulta "documentalmente provata la circostanza dell'avvenuto ripristino dell'area"; sussiste invece una mera asserzione del computato Alessandro Brugnera, secondo la quale il sito (ove, tra l'altro, era stata pure sotterrata una carcassa di automobile) sarebbe stato successivamente bonificato ed il materiale di risulta rimosso e sostituito da materiale da cava.

6. Il reato non è prescritto. L'accertamento risale al 7.3.2002 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 7.9.2006.

Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, rie. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 5 e giorni 17, in seguito a rinvio disposto su richiesta del difensore (dal 26.4.2004 al 13.10.2004) non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa.

Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 24.2.2007.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

### **P.Q.M**

La Corte Suprema di Cassazione

Visti gli artt. 607,615 e 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

**ROMA, 13.12.2006**

Il Consigliere rel.

Il Presidente